

**Legge N° 42-93 del 26 Aprile 1993, relativa
alla promulgazione del Codice d'Arbitrato (1)**

(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Tunisina
N°33 del 4 Maggio1993 pag. 580)

In nome del Popolo,

Previa approvazione della Camera dei Deputati,

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Art. 1: In virtù della presente legge, viene promulgato il “Codice dell'Arbitrato”, il quale disciplina la procedura dell'arbitrato interno ed internazionale.

Art. 2: Le disposizioni del presente codice non derogano alle leggi speciali che interdicono il regolamento di certe vertenze per via arbitrale o che prescrivono procedure speciali per il ricorso all'arbitrato.

Art. 3: Vengono abrogate le disposizioni di cui dall'art.258 all'art. 284 del Codice di procedura civile e commerciale, promulgato dalla legge N° 59-130 del 5 Ottobre 1959.

Tuttavia, le istanze arbitrali in corso dinnanzi agli arbitri o le giurisdizioni, rimangono sottoposte alle procedure in vigore alla data sopraindicata, fino alla loro risoluzione definitiva e l'esaurimento di tutte le vie di ricorso.

Le disposizioni del presente codice non mettono in causa la validità delle convenzioni arbitrali, stipulate prima della sua entrata in vigore.

Art. 4: Le disposizioni del presente Codice entreranno in vigore sei mesi dopo la data della promulgazione della presente legge.

La presente legge verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Tunisina e sottoposta ad esecuzione come legge dello Stato.

Tunisi, li 26 Aprile 1993
Zine El Abidine Ben Ali